PROVINCIA DI CHIETI



SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\026 **Chieti, lì 01/10/2013**

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Sigla compilatore: sr*
- *Tel.: 0871 4084207 – 4084218; Fax: 0871-4084307*
  PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
  E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
  Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Ditta **CLER SUD SPA** con sede legale in CARRE' (VI), Via Bianche s.n. Zona industriale ovest C.F. e P. IVA. 01900130244, iscritta alla C.C.I.A.A di Vicenza al n. REA VI-191980 con istanza[1] a firma del gestore pro tempore, Sig. **Wawra Alexander Pascal**[2], ha richiesto, per lo stabilimento sito in **ATESSA (Ch), C.da Saletti - Zona Industriale**, l'autorizzazione[3] alle emissioni in atmosfera per "Rinnovo *autorizzazione stabilimento*", derivanti dall'attività di **Produzione di sedili per il settore ferrotranviario, automobilistico e per arredamento nonché di parti accessorie per carrozze.**, per i punti:

E8 Verniciatura a polvere
E9 Essiccazione
E10 Saldatura
E11 Incollaggio
E12 Bruciatore per essiccazione post verniciatura
E13 Bruciatore per pretrattamento alla verniciatura
E14 Bruciatore per asciugatura post pretrattamento alla verniciatura
E15 Verniciatura a polvere
E16 Iniezioni
E17 Forni di attesa
E18 Fusione
ED1 Ricambio d'aria pretrattamento alla verniciatura

non sottoposti ad autorizzazione (ai sensi dell'art.282 c.1 d. lgs. n.152/2006):
E19 - E20 - E21 - E22 Centrali termiche per riscaldamento dell'opificio
E23 Caldaia acqua calda
E24 - E25 Caldaia acqua + riscaldamento

TECNICO-AMBIENTE

[1] trasmessa per il tramite del Suap Sangro-Aventino ed acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente – al prot. n. 47581 del 28/09/2012 successivamente integrata con nota prot. n.20979 del 30.05.2013 corredate da relativa documentazione tecnica agli atti;

[2] nato a Roma il 31.03.1956 residente a Pignataro Interamna (Fr) Via Monne s.n.;

[3] ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/06 s.m.i..

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti,* a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, **n.** 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: "*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*";

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che:

- in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;
- l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

TECNICO-AMBIENTE

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 c.3 del Decreto, con atto Prot. n. 4178/int. del 31.10.2012 è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge n.241/1990 e s.m.i. (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n.54565 dell'08/11/2012, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 09/01/2013 successivamente rinviata al 18/01/2013, alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di ATESSA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di VASTO;
- ARTA - Distretto Provinciale di Chieti;

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 18.01.2013 non è stata assunta alcuna decisione in quanto l'ARTA non aveva ricevuto dal Suap la documentazione inerente la pratica in oggetto;
2. nella seconda riunione della Conferenza di servizi del 17.04.2013, come da relativo verbale (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), il Responsabile del Procedimento, acquisito il **parere favorevole con prescrizioni** espresso in tale sede dall'ARTA, ha assunto la **determinazione conclusiva favorevole** della Conferenza, stabilendo altresì di trasmettere il relativo verbale ai soggetti assenti alla Conferenza che non avevano espresso il relativo parere, in particolare al Comune affinché si pronunciasse in merito al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenza proprie o conferite dalla vigente legge statale e/o regionale in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica ed al R.D. n.1265/1934 nonché alla **ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti** in relazione agli aspetti inerenti il R.D. n.1265/1934, con invito, ad entrambi, a manifestare un eventuale motivato dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso;
3. il verbale della suddetta Conferenza è stato trasmesso con nota del Responsabile del Procedimento prot. n.15848 del 22/04/2013 al Comune di Atessa ed alla **ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto** con invito ad esprimersi definitivamente, per tutti gli aspetti di rispettiva competenza, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa e l'avvertenza, per entrambi, che la mancata espressione di un eventuale dissenso nel temine assegnato, avrebbe comportato la formazione di silenzio-assenso;
4. **possono considerarsi acquisiti,** ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90 e s.m.i., **l'assenso del Comune di Atessa** e della **ASL 02, Dipartimento di prevenzione - Servizio di Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto** non avendo i rispettivi rappresentanti espresso definitivamente la volontà degli Enti di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione favorevole della conferenza e nel successivo periodo intercorso;

DATO ATTO

che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 11.06.2013, Prot. n.2133/int. e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.16117/2013/9B.1.PS/Area I del 09/07/2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della Soc. CLERSUD SPA e delle persone che ne curano l'indirizzo, il controllo l'amministrazione e la rappresentanza;

TECNICO-AMBIENTE

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento autorizzatorio di merito

VISTO

l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta ***CLERSUD SPA***[4], con sede legale a CARRE' (VI), Via Bianche s.n. Zona industriale ovest C.F. e P. IVA. 01900130244, iscritta alla C.C.I.A.A di Vicenza al n. REA VI-191980, nella persona del gestore pro tempore Sig. **Wawra Alexander Pascal**, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo stabilimento di **ATESSA, C.da Saletti - Zona Industriale**, derivanti dall'attività di **produzione di sedili per il settore ferrotranviario, automobilistico e per arredamento nonché di parti accessorie per carrozze** per i punti di seguito specificati:

1.1. punti autorizzati ai sensi dell'art.269 del Decreto:

- ***1.1.1. E8 Verniciatura***
- ***1.1.2. E9 Essiccazione***
- ***1.1.3. E10 Saldatura***
- ***1.1.4. E11 Incollaggio***
- ***1.1.5. E12 Bruciatore per essiccazione post verniciatura***
- ***1.1.6. E13 Bruciatore per pretrattamento alla verniciatura***
- ***1.1.7. E14 Bruciatore per asciugatura post pretrattamento alla verniciatura***
- ***1.1.8. E15 Verniciatura a polvere***
- ***1.1.9. E16 Iniezioni***
- ***1.1.10. E17 Forni di attesa***
- ***1.1.11. E18 Fusione***
- ***1.1.12. ED1 Ricambio d'aria pretrattamento alla verniciatura***

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 16.05.2013 (ALLEGATO 2 pagg.3/3), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. **Ai** sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, ***per una durata di 15 (quindici) anni***, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.
La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

4

⇨ **sulla base** dell'istanza acquisita al ns. prot. n. 47581 del 28/09/2012 successivamente integrata con nota prot. n.20979 del 30.05.2013 corredate da relativa documentazione tecnica agli atti;

⇨ **sulla base** della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 17.04.2013, assunta dal Responsabile del Procedimento come da relativo verbale (*ALLEGATO 1*) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sulla base del parere favorevole con prescrizioni espresso in tale sede dall'ARTA;

TECNICO-AMBIENTE

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato ***Q.R.E.*** **(ALLEGATO 2)** ***del precedente Art. 1,*** ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.
In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento,* apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**

4.2. altresì, **di rispettare** le seguenti prescrizioni:
sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

4.2.1. per i punti di emissione **E10, E11, E12, E13, E14, E16, E17 ed E18**, dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;

4.2.2. **predisporre**, per i punti **di emissione E8, E9, E10, E11, E15, E16, E17 ed E18** a cura ed onere a della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

4.2.3. **predisporre**, per i punti **di emissione E12, E13 ed E14** a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo **annuale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

4.2.4. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;

4.2.5. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

4.2.6. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.
Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.
I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

TECNICO-AMBIENTE

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che la Ditta, ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i., al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si rende obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza e ad adeguarli, nel rispetto delle norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti che il loro posizionamento.
Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, *a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo,* l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.*
Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, *a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza),* la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

9.1. **che,** per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

TECNICO-AMBIENTE

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale di cui uno in bollo.
La presente autorizzazione viene trasmessa tramite Pec a:

- Sportello Unico Attività Produttive Sangro-Aventino che dovrà notificarlo al Gestore della Ditta ***CLER SUD SPA;***
- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di ATESSA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- Polizia Provinciale (SEDE).

Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Dott.ssa S. Rossi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE
Ing. G. Moca

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - CHIETI

TECNICO-AMBIENTE

ALLEGATO N. 1
AUTORIZZAZIONE
N. CH\2013\026 DEL 01/10/2013
PAGINE N . 5

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
Settore 7
Servizio Tecnico Ambiente
Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
Tel.: +39 0871 4084218 – Fax: +39 0871 4084307
E- mail: g.moca@provincia.chieti.it
Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
Tel.: +39 0871 4084207 – Fax: +39 0871 4084307
E- mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it
Istruttore direttivo: Dott.ssa Stefania Rossi
Tel.: +39 0871 4084398 – Fax: +39 0871 4084307
E- mail: s.rossi@provincia.chieti.it
Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI
PEC: *ambiente@pec.provincia.chieti.it*
E- mail: *sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it*
Sito Internet:http://www.provincia.chieti.it

OGGETTO: *D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06*

DITTA:CLER SUD SPA

Rif. Sede legale: Via Bianche - CARRE' (VI)
Sede operativa: C.da Saletti - Zona Industriale - ATESSA (CH)
Stabilimento: Produzione di sedili per il settore ferrotranviario, automobilistico e per arredamento nonché di parti accessorie per carrozze.

Punti di emissione:

E8 Verniciatura a polvere
E9 Essiccazione
E10 Saldatura
E11 Incollaggio
E12 Bruciatore per essiccazione post verniciatura
E13 Bruciatore per pretrattamento alla verniciatura
E14 Bruciatore per asciugatura post pretrattamento alla verniciatura
E15 Verniciatura a polvere
E16 Iniezione
E17 Forni di attesa
E18 Fusione
E19 - E20 - E21 - E22 Centrale termica per riscaldamento dell'opificio
E23 Caldaia acqua calda
E24 - E25 Caldaia acqua calda + riscaldamento

Emissioni non convogliabili

ED1 Ricambio d'aria pretrattamento alla verniciatura

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 31/10/2012, prot. n. 4178/int, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge n.241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta in oggetto;
- che, con nota in data 08/11/2012, prot. n. 54565 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 09/01/2013 successivamente rinviata su richiesta dell'ARTA al 18/01/2013;
- che nel corso della suddetta riunione non è stata assunta alcuna decisione in quanto l'ARTA non aveva ricevuto dal Suap Sangro- Aventino l'istanza della Ditta in oggetto e la relativa documentazione;
- che con nota prot. n.12970 è stata riconvocata la seconda riunione della Conferenza di servizi per il giorno17/04/2013;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
  - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
  - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto o suo delegato;
  - il rappresentante del Comune di Atessa;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di indizione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione deve essere trasmessa dal Suap ai componenti obbligatori della Conferenza;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2013 (duemilatredici)** il giorno **17 (diciassette)** del mese di **aprile** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la seconda riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.
Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.
Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:
- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:
- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di ;
- il Comune di Atessa.

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.
Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:
- l'Ing. Caporale Michele delegato dal legale rappresentante della Ditta;
- l'Ing. Tommaso D'Addazio Consulente della Ditta.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:
- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione

dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-*ter* della legge 241/1990 e sul *regolamento provinciale* sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta
- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la *"Conferenza"* è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, **nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie)**;
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella *"Conferenza di Servizi,* deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "*stabilimento*" e non per singolo *"impianto"* così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

A questo punto il Presidente illustra i contenuti dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione della Ditta in oggetto presentata in data 30/07/2012 al Suap Sangro Aventino e da questo inoltrata in data 26/09/2012 (ns prot. n. 47581 del 28/09/2012), precisando che l'autorizzazione che si andrà a rilasciare riguarderà l'intero stabilimento ai sensi del D. lgs. n.128/2010.

Il Rappresentante della ditta precisa che dal QRE datato 30.07.2012, allegato all'istanza, verranno eliminati i punti E19 - E20 - E21 - E22 - E23-E24 - E25 che erano stati inseriti nel QRE per mero errore interpretativo della norma, che al comma 1 dell'art.282 del d. lgs. n.152/2006 esclude gli impianti termici civili aventi potenzialità termica nominale inferiore a 3 MW dal campo di applicazione del Titolo I.
Altresì verrà corretto l'evidente refuso contenuto sul punto di emissione E11 (SOV Classe V anziché IV).
Pertanto verrà riformulato e trasmesso il nuovo QRE rettificato come sopra entro i termini fissati dalla Conferenza.

Il Presidente prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta e invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:
- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella " Relazione Tecnica " prodotta dalla Ditta <u>in rapporto :</u>
  - *alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);*
  - *al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;*

- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

*Il rappresentante dell'**ARTA**, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.*

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, chiede chiarimenti in merito alla mancata giustificazione per quanto attiene gli aspetti di cui ai commi 4, 5 dell'art.270 del d. lgs. n.152/2006 circa il convogliamento ad un unico punto delle emissioni provenenti da impianti similari e con caratteristiche chimico-fisiche omogenee.

Il Rappresentante ed il Consulente tecnico della Ditta chiariscono che in ordine a quanto richiesto gli impianti associati ai punti di emissione di cui sopra sono dotati di autonomia funzionale.
Inoltre gli interventi di convogliamento ad un unico punto risulterebbero impraticabili sotto gli aspetti tecnico ed economico.

Il Rappresentante dell'ARTA prende atto di tali giustificazioni e pertanto esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- *per i punti di emissione **E10, E11, E12, E13, E14, E16, E17, E18** dalla data della messa in esercizio delle modifiche, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;*
- *frequenza autocontrolli **semestrale** per i punti di emissione denominati: **E8, E9, E10, E11, E15, E16, E17, E18;***
- *frequenza autocontrolli **annuale** per i punti di emissione **E12, E13, E14;***
- *sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli, se sarà possibile presentare un QRE con valori limite più contenuti, potrà essere stabilita una nuova frequenza di autocontrollo, dietro richiesta della Ditta*

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs n.81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.

Il Presidente ribadisce alla Ditta che, per la conclusione dell'istruttoria in corso, dovrà inoltrare, in copia conforme, a tutti i componenti obbligatori della presente Conferenza dei Servizi, le integrazioni documentali sopra evidenziate, secondo le modalità previste dalla DGR 517/07, nel limite temporale di gg. 30 dalla data odierna.

Al termine degli interventi ha preso la parola il Presidente che, anche in riferimento alla questione del rapporto tra assensi e prescrizioni espresse, ha sottolineato che la Conferenza di Servizi è una procedura di competenze nella quale ogni soggetto è, quindi, invitato ad esprimere le proprie determinazioni al fine del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Qualora, poi, in seguito alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni formulate dai soggetti invitati, e perciò degli adeguamenti progettuali determinati dall'accoglimento delle prescrizioni medesime, risultino interessati altri soggetti, questi saranno invitati ad esprimere

le proprie determinazioni nell'ambito dello stesso iter procedurale, così come saranno tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'adeguamento progettuale, determinato dalle predette prescrizioni, tutti coloro che, pur essendosi espressi in precedenza, successivamente ne risultassero comunque interessati.

Per tutto quanto precede, il Presidente, sulla base dei pareri sopra riportati, assume determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza ma risultate assenti.

Il Presidente stabilisce che il presente verbale verrà trasmesso, tramite PEC, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza non risultano ancora espressi.
Essi **possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.**

Evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, **si considererà acquisito l'assenso del Comune, con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie),** qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.

Allo stesso modo, si considererà acquisito **il parere della ASL 02, per gli aspetti di propria competenza,** qualora la stessa non si pronunci in modo definitivo entro lo stesso termine.

Il Presidente alle ore 11.00 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 17 aprile 2013

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti
.....

Il Rappresentante della ditta
.....

Il Consulente tecnico
.....

Il Presidente della Conferenza di Servizi
.....

Il segretario
.....

REGIONE ABRUZZO

ALLEGATO N. 2

AUTORIZZAZIONE

N. CH\2013\026 DEL 01/10/2013

PAGINE N. 3

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI — **Data 16.05.2013** — **Atessa (CH)**

IMPIANTO: CLERSUD S.p.A.

C.da Saletti – 66041 Atessa (CH)

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno
E8	VERNICIATURA A POLVERE	9.000	16	Continua	Amb.	Polveri	2,1	18,9	10,5	0,57x0,41	C. + F.T.	—
E9	ESSICCAZIONE	800	16	Continua	200	Polveri COT	2,1 35	1,68 28,0	9,8	0,20	—	—
E10	SALDATURA	7.500	16	Continua	Amb.	Polveri Classe III (Tab. B) CO Ferro NOx Ozono Alluminio Zinco Classe II (Tab. A1)	10 1 50 3,5 50 1 1 1 0,07	75,0 7,5 375,0 26,25 375,0 7,5 7,5 7,5 0,525	9,5	0,60	F.T.	—
E11	INCOLLAGGIO	10.500	8	Continua	Amb.	Polveri SOV III (Tab. D) SOV IV (Tab. D) SOV V (Tab. D)	10 15 65 215	105,0 157,5 682,5 2.257,5	11,5	0,70	F.T.	—
E12	BRUCIATORE PER ESSICCAZIONE POST VERNICIATURA	1.300	≤ 16	discontinua	200	NOx CO	245 100	318,5 130,0	9,5	0,31	—	3,0%
E13	BRUCIATORE PER PRETRATTAMENTO ALLA VERNICIATURA	500	≤ 16	discontinua	200	NOx CO	245 100	122,5 50,0	11,0	0,31	—	3,0%
E14	BRUCIATORE PER ASCIUGATURA POST PRETRATTAMENTO ALLA VERNICIATURA	430	≤ 16	discontinua	200	NOx CO	245 100	105,35 43,0	9,5	0,26	—	3,0%

(*) C= Ciclone
A.U = Abbattitore a umido
A.D = Adsorbitore
Altro specificare

F.T. = Filtro a tessuto
A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi
P. = Postcombustore termico

P.I. = Pirolisi a letto ricircolante
A.S. = Assorbitore
P.C. = Postcombustore catalitico

CLERSUD S.r.l.
Il Gestore
STABILIMENTO DI ATESSA
C.da Saletti – Z.I.
Tel. (0872) 89251-R.A.

Timbro e firma tecnico abilitato

FRANCESCO
CHIMICO
1336
ROMA

NOTA: In caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando i limiti per ciascuna classe, deve essere rispettata la condizione per cui la somma dei rapporti tra la concentrazione per ciascuna classe in questione e quello della classe inferiore

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI
IMPIANTO: CLERSUD S.p.A.
C.da Saletti 66041 Atessa (CH)

Data 16.05.2013 Il Atessa (CH)

Punto di emissione (numero)	Provenienza	Portata (m^3/h a 0°C e 0,101MPa)	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24h	Temp. (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/m^3 a 0°C e 0,101MPa)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro sezione (m o mxm)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E15	VERNICIATURA A POLVERE	8.000	8	Continua	Amb.	Polveri	2,1	16,8	10,2	0,36x0,25	F.T.	—
E16	INIEZIONE	25.000	24	Continua	40	Polveri di alluminio COT	14 25	350,0 625,0	11,5	0,95	Filtro metallico	—
E17	FORNI DI ATTESA	28.000	24	Continua	80	Polveri NOx COT CO	14 50 25 100	372,0 1.400,0 700,0 2.800,0	11,5	0,75	—	—
E18	FUSIONE	28.000	24	Continua	130	Polveri NOx COT CO	14 100 35 100	392,0 2.800,0 980,0 2.800,0	11,6	0,70	—	—
E19	CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO DELL'OPIFICIO	Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 282 del D.lgs. n. 152/06				*NOx, SOx, CO, CO_2, Polveri, Idrocarburi incombusti*	Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 282 del D.lgs. n. 152/06					
E20	CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO DELL'OPIFICIO											
E21	CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO DELL'OPIFICIO											
E22	CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO DELL'OPIFICIO											

(*) C = Ciclone
A.U. = Abbattitore a umido
A.D. = Adsorbitore
Altro = specificare

F.T. = Filtro a tessuto
A.U. = Abbattitore a umido
P.T. = Postcombustore termico

D.R. = Deidrogenazione
A.C. = Adsorbitore
P.C. = Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore
CLERSUD S.p.A.
STABILIMENTO DI ATESSA
C.da Saletti Z.I.
Tel. (0872) 89251 R.A.
Timbro e firma tecnico abilitato

DOTT. D'ALESSANDRO CHIMICO 1996

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI

IMPIANTO: CLERSUD S.p.A.

C.da Saletti – 66041 Atessa (CH)

Data 16.05.2013 – Località Atessa (CH)

Punto di emissione (numero)	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp. (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E23	CALDAIA ACQUA CALDA	Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 282 del D.lgs. n. 152/06				*NOx, SOx, CO, CO_2, Polveri, Idrocarburi non metanici*	Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 282 del D.lgs. n. 152/06					
E24	CALDAIA ACQUA CALDA PIU' RISCALDAMENTO											
E25	CALDAIA ACQUA CALDA PIU' RISCALDAMENTO											
ED1(**)	RICAMBIO D'ARIA PRETRATTAMENTO ALLA VERNICIATURA (~ 2.000 Nm³/h)	---	16	Continua	Amb.	Ammoniaca Fluoruri ed acido fosforico	—	—	2,7	0,48	—	—

(*) C = Ciclone
A U = Abbattitore a umido
A D = Adsorbitore
Altri = specificare

F T = Filtro a tasche
A V = Abbattitore a umido
P = Postcombustore termico

S E = Precipitatore elettrostatico
A = Altro (specificare)
P C = Postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

CLERSUD S.p.A.
STABILIMENTO DI ATESSA
C.da Saletti, Z.I.
Tel. (0872) 69251 R.A

(**): emissione non convogliabile - ricambio d'aria con estrattore eventuale a parete)

Timbro e firma tecnico abilitato

FRANCESCO D'ALESSANDRO CHIMICO 1336